



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 12-06-20

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALI= QUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) TARI PER L'AN= NO 2020 E APPROVAZIONE DEL PEF.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:35, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi notificati a norma di legge e di regolamento sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali.

PALUMBI DANIELE	P	PIERSANTI MAURIZIO	P
BILANZOLA GIAMMARCO	P	DI FILIPPO GIULIA	P
CROCE ALDO	P	MARIANI CATERINA	P
DI BLASIO MONICA	P	FALCONI MASSIMO	P
D'INNOCENZO GIUSTINO	P	BRANDIMARTE IWAN PASQUALE	P
PERPETUINI ROBERTO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti 11
Assenti n. 0

Risultando da appello che gli intervenuti sono in numero legale il Presidente della Seduta Sig. Daniele Palumbi dichiara valida e aperta la discussione.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mauro Di Felice, con funzioni verbalizzanti e referenti

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Passati all'esame dell'argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno della seduta il Sindaco Presidente illustra brevemente la proposta in atti chiedendone l'approvazione;
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Caterina Mariani osservando come le tariffe relative al tributo siano purtroppo ancora alte, dichiara il proprio voto e quello del gruppo di minoranza contrario perché le stesse non sono state calcolate a norma di legge ossia ritiene che non si sia adempiuto al rispetto della procedura dettata dal modello del Piano Economico Finanziario come obbligatorio, paventando quindi la possibile nullità del deliberato;
Sempre il Consigliere Mariani Caterina osserva come problematica la condizione del pagamento del servizio che praticamente viene effettuato l'anno successivo il ruolo relativo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamata la L. 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) che al comma 738.recita A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti quale componente del Regolamento dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 08.07.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, che forma parte integrante e sostanziale della presente, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 320.867,68 così ripartiti :

COSTI FISSI	€.	39.632,85
COSTI VARIABILI	€	281.234,83

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. La TARI dovuta su questi immobili viene inoltre ridotta a 1/3.

Si da atto che Ai fini IMU ai sensi della legge di stabilità 2020 non viene confermata dall'anno 2020 l'assimilazione all'abitazione principale dell'unica unità immobiliare, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che quindi viene tassata con l'aliquota deliberata per la categoria "altri immobili"; ai fini Tari invece le riduzioni sopra indicate restano invariate.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti indicate nel P. F. 2020, quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l'articolo 43 del Regolamento IUC, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe TARI , la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per Attività di compostaggio;
- b) agevolazioni per nuclei familiari con portatori di Handicap al 100% con accompagnamento;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2020, la seguente agevolazione:

- a) agevolazioni per nuclei familiari con portatori di Handicap al 100% con accompagnamento .

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto inoltre che con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato un'emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di interventi normativi recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione e alla gestione dell'emergenza su tutto il territorio nazionale;

VISTO che Il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date dell' 8, 9 e 11 marzo, ha adottato con propri D.P.C.M., misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19, imposte dall'emergenza epidemiologica, stabilendo, per quanto riguarda le attività commerciali, progressive limitazioni, sino alla sospensione di tutte le attività in sede fissa e su area pubblica, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato al decreto, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

LETTO il decreto legge 17/03/2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento agli articoli: - Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; - Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; -Art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; - Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

VISTO il decreto legge 8/4/2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi processuali";

RILEVATO che la sopra citata normativa, non ha espressamente disciplinato la sospensione e/o esenzione dei termini per il versamento dei tributi comunali in scadenza negli stessi periodi;

VISTI gli artt. 117 e 119 della Costituzione, i quali garantiscano l'autonomia dei comuni in ordine alle proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 12-06-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA

DATO ATTO che la pandemia in atto sta causando, oltre che una gravissima emergenza sanitaria, anche delle conseguenze disastrose sull'economia dell'intero paese, con gravissime difficoltà per l'intera popolazione ed in particolare per le attività commerciali;

TENUTO conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico la tutela dei cittadini e ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio;

DATO ATTO che, in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di intervento sul medio e lungo termine, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà economica, intervenire, a sostegno delle attività produttive e commerciali locali anche attraverso agevolazioni nel pagamento dei tributi /entrate comunali; questo sia per le attività economiche, commerciali, artigianali e produttive che hanno subito una contrazione del volume d'affari per la chiusura e la sospensione di ogni attività imposta dallo stato, sia per le attività che seppur non rientranti nella chiusura hanno comunque risentito della norme restrittive alla circolazione imposte ai cittadini;

RITENUTO pertanto di disporre, l'esenzione del pagamento della tassa dei rifiuti per un periodo di n. tre mesi (dal 08/03/2020 al 08/06/2020) a tutte le utenze non domestiche riconducibili ad attività commerciali, produttive e artigianali con sede legale e/o amministrativa e operativa, sul territorio di Torricella Sicura ad eccezione degli Istituti bancari, postali assicurativi, finanziari ed Enti Pubblici; L'esenzione verrà attribuita d'ufficio;

DI QUANTIFICARE in circa € 15.000,00 il minor introito conseguente all'esenzione di cui al punto precedente, che verranno coperti con fondi di bilancio, qualora, non diversamente previsto nella normativa in itinere;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 sulla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

VISTO il Regolamento comunale sulle Entrate comunali;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Dato atto di quantificare il minor introito conseguente all'esenzione di cui al punto precedente in circa € 15.000,00 che verranno coperti con fondi di bilancio, qualora non diversamente previsto nella normativa in itinere;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il DL 18/2020 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali al 31 LUGLIO 2020;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Passati alla votazione in forma palese da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 12-06-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA

esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 34 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: agevolazioni per nuclei familiari con portatori di Handicap al 100% con accompagnio;
- 3) di disporre, a titolo di supporto allo stato di contingente difficoltà economica , l'esenzione del pagamento della tassa dei rifiuti per un periodo di n. tre mesi (dal 08/03/2020 al 08/06/2020) a tutte le utenze non domestiche riconducibili ad attività commerciali, produttive e artigianali con sede legale e/o amministrativa e operativa, sul territorio di Torricella Sicura ad eccezione degli Istituti bancari, postali assicurativi, finanziari ed Enti Pubblici; L'esenzione verrà attribuita d'ufficio;
- 4) di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020,
- 5) di quantificare in €. 320.867,68 il costo del servizio di raccolta dei rifiuti, di cui €305.867,68 di gettito complessivo della tassa sui rifiuti, e circa € 15.000,00 di minor introito conseguente all'esenzione di cui al punto precedente, che verranno coperti con fondi di bilancio, qualora, non diversamente previsto nella normativa in itinere;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Su proposta del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi),

esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N° **224** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **19-06-2020 al 04-07-2020** .

Torricella Sicura, li 19-06-2020

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
